



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Tel. 012432121 – Fax. 0124325106

e-mail: municipio@comunesanorgio.it – sangiorgiocanavese@pcert.it

Prot. 990
Nr.Ord. 16/2020

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO BEVANDE IN CONTENITORI
DI VETRO / Ordinanza**

IL SINDACO

Rilevato che nel periodo dal 15/02/2020 al 25/02/2020, in occasione della manifestazione denominata “Carnevale sangiorgese 2020”, con svolgimento nelle Vie e Piazze del centro abitato e nel salone Falconieri sito in Via Boggio, è prevedibile un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e conseguente abbandono degli stessi, determinando un serio pericolo per l’incolumità pubblica, in particolare per i bambini, anziani ed animali domestici.

Considerato che tali situazioni possono costituire anche degrado e disturbo della quiete pubblica e dell’ordinata vivibilità, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche e non, con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi.

Ritenuto che le deprecabili condotte sopra descritte, associate all’affollamento delle aree interessate dalla manifestazione, oltre a rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato.

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando, nelle aree interessate dalla manifestazione nonché in quelle limitrofe alla stessa:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro.

Considerato che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l’articolo 54, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, rubricato “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, in particolare: l’art. 1 “Ai fini di cui all’art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 16 della legge 689/1981;

Vista la nota della Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo, Prot.1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica del 26.06.2017;

Viste inoltre, la comunicazione del Ministero dell’Interno, prot.11464.19 del 19.06.2017; Prot. 11001/110(10) del 28.07.2017 e 11001/1/110(10) del 18.07.2018;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- 1. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa nelle aree interessate allo svolgimento dell'Evento "Carnevale sangiorgese 2020", sia fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande dal 15/02/2020 al 25/02/2020.**
- 2. E' fatto divieto di consumare nelle aree suddette bevande contenute in bottiglie di vetro, anche sui carri allegorici.**
- 3. La presente ordinanza entra in vigore con pubblicazione all'Albo Pretorio.**
- 4. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n.18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.**

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Si trasmetta copia al Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del D.L.gs 267/2000 s.m.i.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

S.GiorgioCse, 14 FEB, 2020



Il Sindaco
ZANUSSO Andrea